



venerdì 10 giugno 2016

PROFESSIONI

Le società di ingegneria restano fuori dal controllo degli ordini

www.edilportale.com del 10/06/2016

CODICE APPALTI

La direzione dei lavori dopo il D.Lgs. n. 50/2016

www.lavoripubblici.it del 10/06/2016

EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza energetica, nel 2015 investiti 3 miliardi di euro nel residenziale

www.edilportale.com del 10/06/2016

FORMAZIONE

Aumentare i diplomati degli Its

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 10/06/2016

PREVIDENZA

Fondi pensione in chiaroscuro

Italia Oggi pag. 1+35 del 10/06/2016

NORMATIVA

Le società di ingegneria restano fuori dal controllo degli Ordini

di Paola Mammarella 10/06/2016

Per lavorare nel mercato privato non dovranno iscriversi all'Albo. Bocciati di nuovo gli emendamenti al ddl 'Concorrenza'



10/06/2016 – Le società di ingegneria continueranno ad operare nel mercato privato. Per farlo dovranno sottoscrivere un'assicurazione professionale, indicare i professionisti iscritti all'Albo che possono occuparsi dei contratti con i privati ed essere inserite in un elenco dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Non sarà invece necessaria l'iscrizione ad un Ordine professionale.

Sono stati nuovamente respinti tutti gli emendamenti al [disegno di legge sulla concorrenza](#) che miravano a introdurre l'obbligo di iscrizione all'Albo, caldeggiato dalla Rete delle professioni tecniche (**RPT**) e osteggiato dall'**Oice** (Associazione che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica).

Fin dalla presentazione del disegno di legge, l'acceso **confronto tra RPT e Oice** ha fatto da sfondo all'iter parlamentare della norma. A spuntarla è stata sempre l'Oice. Durante i vari passaggi parlamentari, l'ultimo dei quali nei giorni scorsi in Commissione Industria del Senato, RPT ha di nuovo tentato di modificare il testo, portando però a casa solo qualche soluzione di compromesso.

Società di ingegneria nel mercato privato

Tutto è iniziato per mettere ordine in un panorama normativo che si è stratificato negli anni creando incertezza. La [Legge 1815/1939](#) consentiva l'attività professionale solo nella forma di studio tecnico.

La Legge “Merloni” prima e il Codice Appalti poi hanno introdotto la forma della ‘**società di ingegneria**’ per le attività di progettazione **nel mercato pubblico**.

Successivamente, la [Legge 266/1997](#) ha abrogato il limite di esercitare l'attività professionale solo nella forma di studio tecnico, ma non ha specificato come devono essere regolate le attività delle società di ingegneria nel mercato privato. Si è quindi creato un **vuoto normativo** che ha portato i rappresentanti dei professionisti a ritenere illegittimi i contratti stipulati dalle società di ingegneria con i privati.

Per risolvere la situazione il ddl “Concorrenza”, presentato all'inizio del 2015, ha quindi stabilito la **validità dei contratti** stipulati dall'**11 agosto 1997** (data di entrata in vigore della Legge 266/1997).

Società di ingegneria, le condizioni per operare con i privati

A partire dalla presentazione del ddl “Concorrenza” i professionisti tecnici hanno sottolineato che non ci sarebbe stata parità di trattamento tra le **Società tra Professionisti** (STP), alle quali è imposta l'iscrizione all'Albo e il rispetto delle regole deontologiche, e le società di ingegneria, che sono invece libere da questi obblighi.

Durante l'esame del testo in Parlamento, RPT si è fatta promotrice di una serie di emendamenti volti a introdurre l'obbligo di iscrizione all'Albo anche per le società di ingegneria.

Alla fine del 2015, dopo un'[apertura iniziale](#) alle richieste di RPT, la Camera ha stabilito che per assumere commesse dai privati alle società di ingegneria basterà sottoscrivere una polizza professionale. Le società dovranno inoltre garantire che le **attività inerenti ai contratti con i privati siano svolte da professionisti iscritti all'Albo**, di cui sarà obbligatorio indicare il nominativo. Per consentire la massima trasparenza, l'Autorità nazionale anticorruzione (**ANAC**) pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle società che rispettano tutti questi requisiti.

Questi obblighi si applicheranno ai contratti che le società di ingegneria stipuleranno **a partire dall'entrata in vigore** della legge sulla concorrenza, mentre è stata ribadita la validità di quelli già esistenti.

Nei giorni scorsi, durante l'esame del ddl in Commissione Industria al Senato, è stato ripresentato un blocco di emendamenti volti a limitare l'attività delle società di ingegneria. Le proposte sono state nuovamente respinte. Le condizioni per operare nel mercato privato restano quindi quelle stabilite dalla Camera.

© Riproduzione riservata

La Direzione dei Lavori dopo il D.Lgs. n. 50/2016

10/06/2016



La pubblicazione ed entrata in vigore del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Nuovo Codice Appalti*) sono cambiate in Italia le regole relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, a dieci anni dall'ultimo cambio normativo (D.Lgs. n. 163/2006).

Per quanto concerne le norme che riguardano il **direttore dei lavori**, prima trattate nell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, l'argomento inizia ad essere trattato nella **Parte I** (Ambito di applicazione, Principi, Disposizioni comuni ed esclusioni) al **Titolo III** del **Nuovo Codice Appalti**, relativo alla pianificazione programmazione e progettazione ma, per la definizione complessiva del quadro normativo, la norma rimanda a successivi atti ancora da emettere.

Con l'**art. 24**, utilizzando parte degli artt. 90 e 92 del previgente **D.Lgs. n. 163/2006**, è definito chi può espletare le prestazioni relative alla direzione dei lavori. In pratica, in maniera paritetica, i progetti possono essere predisposti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni e da operatori economici esterni alla stazione appaltante meglio elencati all'art. 46 con la precisazione che la definizione dei requisiti che devono possedere le società di professionisti, le società di ingegneria e i loro consorzi prima contenuta agli artt. 254, 255 e 256 nel previgente Regolamento n. 207/2010, è demandata ad un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, entro il 18 luglio 2016 così come indicato al comma 2 del citato art. in cui viene precisato, anche, che fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, così come disposto all'articolo 216, comma 5, continueranno ad essere in vigore i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

- Art. 254 - (Requisiti delle società di ingegneria)
- Art. 255 - (Requisiti delle società di professionisti)

- Art. 256 - (Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)

Direzione dei lavori e controllo tecnico

Al **comma 3** dell'**art. 101** rubricato "*Soggetti della stazione appaltante*" è precisato che il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche vigenti per le costruzioni. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 relativo al subappalto;
- svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Compiti dei direttori operativi

Al comma 4 vengono, poi, precisati i compiti degli assistenti con funzioni di direttori operativi che devono collaborare con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori ed agli stessi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- dirigere le lavorazioni specialistiche.

Compiti degli ispettori di cantiere

Così come disposto al comma 5, gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

In pratica il citato articolo 101 ripropone i contenuti dell'articolo 130 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli dal 147 al 151 del previgente Regolamento n. 207/2010.

Linee guida tipologia atti direttore dei lavori

Con l'art. 111 è, poi, prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice e, quindi,

entro il 18 luglio 2016, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità con la precisazione che, così come disposto all'articolo 216, comma 17, continuano ad applicarsi gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate e, quindi, i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

- Art. 178 - (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
- Art. 179 - (Lavori in economia contemplati nel contratto)
- Art. 180 - (Accertamento e registrazione dei lavori)
- Art. 181 - (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
- Art. 182 - (Giornale dei lavori)
- Art. 183 - (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
- Art. 184 - (Annotazione dei lavori a corpo)
- Art. 185 - (Modalità della misurazione dei lavori)
- Art. 186 - (Lavori e somministrazioni su fatture)
- Art. 187 - (Liste settimanali delle somministrazioni)
- Art. 188 - (Forma del registro di contabilità)
- Art. 189 - (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
- Art. 190 - (Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità)
- Art. 191 - (Forma e contenuto delle riserve)
- Art. 192 - (Titoli speciali di spesa)
- Art. 193 - (Sommario del registro)
- Art. 194 - (Stato di avanzamento lavori)
- Art. 195 - (Certificato per pagamento di rate)
- Art. 196 - (Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori)
- Art. 197 - (Contabilizzazione separata di lavori)
- Art. 198 - (Lavori annuali estesi a più esercizi)
- Art. 199 - (Certificato di ultimazione dei lavori)
- Art. 200 - (Conto finale dei lavori)
- Art. 201 - (Reclami dell'esecutore sul conto finale)
- Art. 202 - (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
- Art. 203 - (Annotazione dei lavori ad economia)
- Art. 204 - (Conti dei fornitori)
- Art. 205 - (Pagamenti)
- Art. 206 - (Giustificazione di minute spese)
- Art. 207 - (Rendiconto mensile delle spese)
- Art. 208 - (Rendiconto finale delle spese)

- Art. 209 - (Riassunto di rendiconti parziali)
- Art. 210 - (Contabilità semplificata)

Incarichi al di sopra della soglia comunitaria

Per quanto concerne gli altri incarichi di progettazione e connessi, agli stessi è dedicato l'art. 157 ed al comma 1 dello stesso è stabilito che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria.

Affidamento diretto della direzione dei lavori

Allo stesso comma 1 è, poi, precisato che l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione; sempre al comma 1 è, inoltre, precisato che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di rilevanza comunitaria, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Incarichi da 40.000 a 100.000 Euro

Come disposto al comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Incarichi da 100.000 alla soglia comunitaria

Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati, sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

Nelle linee guida ANAC relative ai servizi di architettura e di ingegneria è, poi, precisato che nel caso di affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria e nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91 del nuovo Codice relativa alla riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti

minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo criteri predeterminati nel bando. Tali criteri dovranno essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'articolo 3, lett. wv) del nuovo Codice che si intendono affidare; in ogni caso dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

Divieto di affidamento con contratti a tempo determinato

Per ultimo, al comma 3, è previsto, espressamente, il divieto di affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal nuovo decreto legislativo.

Volendo condensare in una tabella la precedente analisi si ha la seguente situazione:

	D.Lgs. n. 50	Regime transitorio	D.Lgs. n. 163	Reg. n. 207	Atti da emanare
	art. 24 art. 101 art. 111 art. 157	artt. 178-210	artt. 90-92 art. 130 Art. 91	artt. 254-256 artt. 147-151 artt. 178-210	
Modalità e tipologia atti direzione lavori	art. 111	artt. 178-210 Reg. n. 207/2010		artt. 178-210	D.MIT su tipologia atti direzione lavori
Requisiti affidatari esterni	art. 24, co. 2	artt. 254-256 Reg. n. 207/2010		artt. 254-256	D.MIT su requisiti affidatari
Corrispettivi direzione lavori	art. 24, co. 8	D.M. n. 143/2013			D.M. Giustizia su corrispettivi

Le linee guida ANAC

In riferimento alla Direzione dei lavori, leggendo, con la dovuta attenzione, le nuove linee guida ANAC, alla fine del documento, paragrafo V relativo alle abrogazioni, è possibile rilevare come sia affermato, testualmente, che *"Ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lett. u) del Codice il presente atto sostituisce le seguenti norme del d.p.r. n. 207/2010: artt. 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 210"*.

Peccato, però che tra le norme che restano in vigore anche dopo il 18 aprile 2016 non figurano gli articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 e già abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti dall'articolo 217, comma 1, lettera u) con cui è abrogato tutto il Titolo VIII della Parte II)

In pratica in questo momento per i lavori i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 non è in vigore alcuna norma relativa alla direzione dei lavori, all'esecuzione dei lavori ed ai lavori in economia con il risultato che il direttore dei lavori di turno non avrebbe alcuna norma di riferimento, per esempio, per una consegna dei lavori, per eventuali differenze riscontrate durante la consegna, per la sospensione e ripresa dei lavori, per eventuali nuovi prezzi, per l'accettazione dei materiali mentre per quanto concerne la contabilità dei lavori potrebbe fare sempre riferimento ai Capi I e II del Titolo IX della Parte II che, come disposto al citato articolo 217, comma 1, lettera u) sono ancora, oggi, in vigore.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

NORMATIVA

Efficienza energetica, nel 2015 investiti 3 miliardi di euro nel residenziale

di Paola Mammarella 10/06/2016

Energy Efficiency Report: riqualificati 12,2 milioni di edifici con interventi su involucro e impianti, obiettivi 2020 ancora lontani



10/06/2016 – Nel 2015 gli investimenti in efficienza energetica hanno segnato un aumento considerevole trainato dal settore residenziale. È quanto emerge dall'Energy Efficiency Report redatto dall'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano e presentato ieri al convegno "L'efficienza energetica in Italia: il mercato, gli attori e il potenziale di crescita di fronte alla svolta del sistema di incentivazione". In totale sono stati investiti **5,6 miliardi** di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica, oltre il 10% in più rispetto all'anno precedente. Si conferma il trend positivo degli ultimi 4 anni, con una crescita annua del 14% rispetto ai 3,8 miliardi investiti nel 2012, anche se l'aumento più consistente si è registrato nel 2014, quando da 4 miliardi si è saliti a 5,2.

Efficienza energetica negli edifici residenziali

A guidare la classifica è il **settore residenziale** in cui sono stati investiti 3 miliardi, cioè il **53% del totale**. Gli interventi hanno riguardato quasi esclusivamente l'involucro edilizio e gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. Il report ha rilevato un vero e proprio boom di installazioni di pompe di calore, il cui volume d'affari è aumentato di oltre il 50%, arrivando a toccare 1,1 miliardi di euro. Gli interventi

sull'illuminazione hanno fatto registrare una crescita di 450 milioni di euro grazie al progressivo aumento di maturità della tecnologia LED. La maggior parte degli interventi è stata realizzata in modalità "self made". Questo significa che il committente si rivolge direttamente al tecnico o all'installatore. Appare invece assolutamente marginale il ruolo delle **ESCo** (Energy Service Company, società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica). La loro quota di mercato nel residenziale è stata limitata all'1%.

Efficienza energetica negli altri settori

Nel **comparto industriale** sono stati investiti **1,8 miliardi** di euro, cioè il 32% del totale. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente l'efficientamento del sistema produttivo e l'illuminazione. Tra i settori che hanno mostrato una maggiore propensione agli investimenti in efficienza energetica c'è quello dei **prodotti per l'edilizia**, che però movimentava cifre limitate. Negli **uffici** gli investimenti sono arrivati a **650 milioni** e hanno riguardato l'illuminazione (279 milioni), l'installazione di superfici opache (156 milioni). Per gli edifici della **Pubblica Amministrazione** sono stati spesi **105 milioni** di cui 64 milioni per efficientare 43mila **scuole**. Nel **terziario**, in particolare grande distribuzione e hotel, sono stati spesi **130 milioni** di euro per l'efficientamento dell'illuminazione (64,5 milioni), i sistemi di refrigerazione (12,6 milioni), la cogenerazione (10,3 milioni) e i sistemi di **building automation** (4,2 milioni). Le ESCo non sono riuscite ad affermarsi neanche in questi ambiti a causa della riluttanza degli operatori economici, che sono restii a coinvolgere società esterne nei propri processi aziendali e industriali.

Efficienza energetica e obiettivi 2020

La **Strategia Energetica Nazionale** stabilisce per l'Italia un consumo di energia primaria nel 2020 di 158 Mtep (unità di misura che rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo). Un po' più permissivo il **pacchetto 20-20-20** che impone un consumo di 167 Mtep. Anche se l'Italia nel 2015 ha fatto registrare un consumo di energia primaria di circa 165 Mtep, il report ha messo in luce che il calo dei consumi è dovuto alla **riduzione della produzione causata dalla crisi** economica e non tanto al miglioramento dell'efficienza energetica. Nello scenario di riferimento della SEN e del Pacchetto 20-20-02 infatti per il 2015 si prevedevano consumi energetici pari a 197,5 Mtep, quasi il 20% in più di quelli registrati. Secondo le conclusioni tratte dal report, è necessario cambiare ottica **econfrontare i risparmi con gli investimenti**. "Se si considera uno scenario che procede al ritmo degli ultimi trend – si

legge nel report - si vede che gli investimenti partono dai 5,99 miliardi di euro previsti per il 2016 e arrivano ai 7,85 miliardi del 2020, con un tasso di crescita annua del 5,5%: il totale nel quinquennio 2016-2020 si attesterà quindi a 34,46 miliardi di euro, con risparmi cumulati di energia primaria al termine dei cinque anni di 56,7 Mtep, contro i 52,5 previsti dal 20-20-20 e i 70 della SEN. Rispetto agli obiettivi di efficienza energetica per l'Italia il gap è ancora significativo se comparato al target previsto dalla SEN, che si raggiunge all'80%, mentre si è sostanzialmente in linea con quello meno sfidante del Pacchetto 20-20-20".

© Riproduzione riservata

Formazione. Finora sono seimila i giovani che frequentano: in dieci anni serviranno due milioni di tecnici

«Aumentare i diplomati degli Its»

Il Miur punta sull'orientamento - Le imprese: decisivo il nostro ruolo

In Germania gli iscritti alle «Fachhochschulen», il canale non universitario di formazione terziaria professionalizzante, sono quasi 900mila; in Francia esistono gli «Institutes universitaires de Technologie» («Iut»), che offrono formazione tecnica superiore con docenti provenienti dal mondo del lavoro; e anche in Svizzera, le «Sup» (le Scuole universitarie professionali) propongono, da tempo, un insegnamento “pratico” e vicino al mondo produttivo.

E in Italia? Da sei anni sono operativi gli Its, le super scuole di tecnologia post diploma alternative agli atenei e partecipate dalle imprese: i numeri sono ancora di nicchia, circa 6mila studenti frequentanti in tutt'Italia, ma le potenzialità sono enormi (l'81,1% dei diplomati ha un'occupazione, e nel 90% dei casi coerente con il titolo conseguito). La sfida ora è il salto in avanti decisivo: anche perchè, nel prossimo decennio, secondo le previsioni del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in Italia serviranno almeno due milioni di profili tecnici, vale a dire il 17% dei futuri posti di lavoro.

Il faro è stato acceso ieri al ministero dell'Istruzione: «La filiera Its va rafforzata, ed è importante tenerla distinta dall'offerta accademica - ha detto il consigliere economico di palazzo Chigi, Marco Leonardi -. E bisogna considerare gli sforzi delle aziende, per esempio riconoscendo un incentivo a quelle imprese che investono in formazione, e poi assumono la risorsa». Certo, anche Miur e Regioni dovranno fare la propria parte, con maggiore attività di orientamento verso gli Its (per farli conoscere alle famiglie) e garantendo un livello adeguato di finanziamenti pubblici (ogni anno vengono stanziati 18-20 milioni).

«È fondamentale poi riconoscere il ruolo delle aziende, anche in filiera, e costruire un'offerta formativa tarata sulle necessità che emergono da categorie e territori», ha spiegato il neo vice presidente di Confindustria per il Capitale umano, Giovanni Brugnoli. In quest'ottica «le Camere di commercio possono dare un contributo», ha aggiunto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere. «Il governo farà la sua parte; crediamo negli Its e vogliamo rilanciarli», ha replicato il sottosegretario, Gabriele Toccafondi.

Del resto, sono tanti i punti di forza: il contatto con le imprese a 21 anni (un laureato magistrale deve aspettare i 27-28); e quasi il 60% dei prof provengono da imprese e professioni. Restano però ancora delle criticità da superare. A partire dalla governance, che va snellita. Poi vanno potenziati i laboratori e premiati solo gli Its collegati con il lavoro (arrivando a chiudere quelli slegati dal mondo produttivo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Tucci

NUMERI E IDEE In Germania gli studenti sono quasi 900mila Brugnoli (Confindustria): disposti a studiare un'offerta su misura delle aziende

RELAZIONE COVIP

Fondi pensione, su le adesioni ma 1,8 milioni non versano più

D'Alessio a pag. 35

Il bilancio sulla previdenza integrativa tracciato nella relazione 2015 della Covip

Fondi pensione in chiaroscuro

Salgono le adesioni. Ma 1,8 mln di iscritti non versano più

DI SIMONA D'ALESSIO

Previdenza complementare «rifugio» per più di 7,2 milioni di lavoratori, in Italia (con un progresso del 12,1% in un anno). Per circa un quarto degli iscritti, tuttavia, il flusso dei contributi si è inaridito: la percentuale di chi ha smesso di versarli è del «45% per gli autonomi e del 18% per i dipendenti». È la fotografia scattata dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e stampata nella relazione sull'attività del 2015 illustrata ieri, a Montecitorio, dal nuovo presidente Mario Padula; la galassia della previdenza aggiuntiva si compone di 469 fondi, di cui «36 negoziali, 50 aperti, 78 Piani individuali pensionistici (Pip), 304 preesistenti e Fondinps», con una flessione di 24 unità, al confronto con l'anno precedente, e la parte del leone la fanno le 12 forme con oltre 120 mila iscritti, mentre oltre la metà è di ridotte dimensioni (può,

FONDI	Sono 469, però oltre la metà (248) non supera i 1.000 iscritti
ISCRITTI	7,2 milioni di lavoratori, in crescita del 12,1% rispetto al 2014. A salire, però, anche la quota di chi ha smesso di versare contributi: da 1,6 milioni a 1,8 in un anno (un quarto del totale)
PATRIMONIO	Tutte le forme di risparmio controllate dalla Covip (fondi pensione e Casse previdenziali private dei professionisti) valgono oltre 210 miliardi di euro
RENDIMENTI	I ricavi medi, al netto di costi di gestione e tasse, nel 2015 sono stati del 2,7% nei fondi negoziali, del 3% nei fondi aperti e del 3,2% per i Pip (Piani individuali pensionistici) nuovi. Il Tfr si è rivalutato, fisco a parte, dell'1,2%

Fonte: Relazione 2015 della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

cioè, vantare meno di 1.000 adesioni).

Alla Covip il compito di suonare, fornendo le sue cifre, un campanello d'allarme: 1,8 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti. Prendendo in esame chi ha continuato ad alimentare la propria previdenza comple-

mentare, «il tasso di adesione è stato del 24,2%» sulla totalità degli occupati, con punte più massicce fra chi opera nel settore privato (31%) e tra i lavoratori autonomi (19%), mentre la percentuale è soltanto del 5,2% per i dipendenti pubblici. I rendimenti medi, al netto dei costi di gestione

e delle tasse, sono stati del 2,7% nei fondi negoziali, del 3% nei fondi aperti e del 3,2% per i Pip nuovi; il Tfr si è rivalutato, giungendo all'1,2%.

Il patrimonio degli organismi di risparmio previdenziale supera i 210 miliardi: sono annoverate pure le Casse dei professionisti, le cui attività,

nel 2014, valevano «72 miliardi», e le risorse risultavano allocate nel 30% dei casi in titoli di debito, pari a circa 22 miliardi (il 70% costituito dai titoli governativi). Gli investimenti nell'economia italiana ammontavano a 33 miliardi (46%), gli impegni finanziari all'estero si attestavano sui 25 miliardi (35% del totale). Proprio su questo versante si è incentrato l'appello del ministro del welfare Giuliano Poletti, che ha espresso «l'esigenza che una quota maggiore di risorse venga impiegata» nel nostro paese da parte di fondi pensione ed enti privati, menzionando, al tempo stesso, il nodo del prelievo fiscale (al 26% sui ricavi da investimento, ndr); la citazione non è sfuggita al presidente dell'associazione che riunisce le Casse (Adepp), Alberto Olivetti, che ha rilanciato, sostenendo di vedere nel «lavoro dei liberi professionisti e nella sostenibilità della loro previdenza elementi positivi di ricadute sull'economia» nazionale.